

nostro frammento che da solo costituisce il titolo decimo, vi sono altri quattro titoli dedicati ai *loca publica* ed alle *viae publicae*, per un numero totale di quindici passi⁴⁴.

La grande attenzione dei Romani verso i problemi legati alle strade è attestata, inoltre, dal numero e dai poteri dei magistrati ai quali erano attribuiti i compiti di sorveglianza e di manutenzione delle stesse. Come già ho annotato, per la città di Roma a fianco degli *aediles* e ad essi subordinati, operavano i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e, per le strade comprese entro un miglio dalla cinta urbana, i *duoviri viis extra propiusve urbem Romam passus mille purgandis*, sostituiti in seguito dai *curatores viarum*⁴⁵. L'amministrazione delle vie cittadine fu attribuita in età imperiale ad alcuni funzionari straordinari, fino ad arrivare al *praefectus urbi* che assunse le funzioni ad essa relative⁴⁶.

⁴⁴ D. 43.7 (*De locis et itineribus publicis*): tre passi, di Pomponio, Giuliano ed Ulpiano; D. 43.8 (*Ne quid in loco publico vel itinere fiat*): sette passi, due di Giuliano e di Paolo, uno di Celso, di Scevola e di Ulpiano; D. 43.9 (*De loco publico fruendo*): due passi, di Ulpiano e di Paolo; D. 43.11 (*De via publica et itinere publico reficiendo*): tre passi, di Giavoleno, Ulpiano e Paolo.

⁴⁵ Questi *duoviri* furono soppressi da Augusto intorno al 20 a.C., in seguito alla creazione dei *curatores viarum*. Vedasi TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 603 ss. (= *Le droit*, IV, cit., 312 ss.) e F. DE MARTINO, *Storia*, IV.1, cit., 632 s.

⁴⁶ Su questi ultimi aspetti, si vedano L. HOMO, *Rome impériale*, cit., 133 s.; G. RADKE, *Viae publicae romanae*, Bologna, 1981, 1 ss. (tit.orig. *Viae publicae romanae*, in *PWRE*, Sup-

FULLONICHE E USO DELLE STRADE URBANE: SUL CONCETTO DI *INCOMMODUM PUBLICUM* (A PROPOSITO DI D. 43.10.1)*

SOMMARIO: 1. D. 43.10.1. Una *inscriptio* atipica per un testo anomalo. 2. Questioni sollevate dalla romanistica contemporanea. Papiniano e gli *ἀστυνομικοί* 3. Chiarimenti preliminari. Greco e diritto (romano). 4. Tutela delle strade urbane. I poteri dei magistrati. 5. Le fulloniche nei contesti urbani. Uso privato della cosa pubblica. 6. Fulloni e uso delle vie urbane. Utilità sociale e *commodum populi*.

1. D. 43.10.1. Una *'inscriptio'* atipica per un testo anomalo.

Nel libro XLIII dei *Digesta* di Giustiniano, il titolo decimo contiene un unico passo; su di esso molto hanno discusso gli studiosi, a partire

* Si tratta della rielaborazione di una parte della relazione dal titolo *Fulloniche e 'salubritas': un equilibrio difficile* da me tenuta nel Seminario *Le aggressioni all'ambiente*, svoltosi a Salerno il 13 gennaio 2011 ed organizzato dall'Università di Salerno in collaborazione con la Rivista *Teoria e Storia del Diritto Privato* e con l'Associazione di Teoria Storia e Sociologia delle Istituzioni Giuridiche-ATSSIG, con il patrocinio della Provincia di Salerno.

dall'*inscriptio*¹. Rimando al prossimo paragrafo l'esame delle questioni emerse in dottrina e riporto qui di seguito il passo nell'originale greco e, in nota, la traduzione latina proposta nell'edizione Mommsen-Krueger del Digesto:

(Ἐκ τοῦ ἀστυνομικοῦ μονοβίβλου τοῦ Παπινιανοῦ) Οἱ ἀστυνομικοὶ ἐπιμελείσθωσαν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὁδῶν, ὅπως ἂν ὁμαλισθῶσιν καὶ τὰ ρεύματα μὴ βλάβη τὰς οἰκίας καὶ γέφυραι ὧσιν οὗ ἂν δέη. Ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως οἱ ἴδιοι τοῖχοι ἢ τῶν ἄλλων ἡτῶν περὶ τὰς οἰκίας ἅ εἰς τὴν ὁδὸν φέρει μὴ σφαλὲρὰ ἦ, ἵνα ὡς δεῖ καθαιρῶσιν οἱ δεσπότες τῶν οἰκιῶν καὶ ἐπισκευάζωσιν. Ἐὰν δὲ μὴ καθαιρῶσιν μηδὲ ἐπισκευάζωσιν, ζημιούτωσαν αὐτούς, ἕως ἂν ἀσφαλῆ ποιήσωσιν. Ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως μηδεὶς

¹ La rubrica di questo titolo, *De via publica et si quid in ea factum esse dicatur*, denuncia un'origine edittale, come pare testimoniare la formula *si (...) dicatur*, attestata in altri titoli del Digesto (si vedano, per fare qualche esempio, D. 9.1; D. 25.5; D. 25.6). Sul tema, vedasi A. SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes, 1960, 64. Anche A. DELL'ORO, *I libri 'de officio' nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, 303, ha sostenuto l'origine edittale del titolo, giudicata «da più opportuna». Occorre ricordare che già Friedrich Bluhme aveva inserito il titolo, pur col dubbio, nella cd. massa edittale (vd. F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln*, in ZGR, IV, 1820, 465) e O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*, Leipzig, 1907, 51, aveva posto nel titolo primo della sua ricostruzione dell'editto la rubrica *De his qui in municipio colonia foro iuri dicundo praesunt*.

sante degli obblighi inerenti l'uso e la manutenzione delle vie cittadine nelle città dell'Impero e dei compiti di polizia urbana, secondo principi che, come si è visto, emergono nelle fonti romane fin dall'età repubblicana.

Effettivamente, i problemi legati all'uso ed alla conservazione delle strade delle città avevano per i Romani un grande rilievo, testimoniato dalla presenza di una articolata normazione in materia e dall'interesse dimostrato dai giuristi per questioni relative alla tutela delle *viae publicae*.

Rammento che la *Tabula Heracleensis* riporta alcune disposizioni circa la riparazione delle strade pubbliche, gli obblighi dei frontisti di non ostacolarne l'uso comune, il divieto di ingombrare portici e, più genericamente, *loca publica* ed il transito dei veicoli. Parimenti, la *lex coloniae Genetivae Iuliae*⁴³ detta norme sulla demolizione degli edifici e sulla costruzione di vie pubbliche.

Ancora, nel libro XLIII del Digesto, a parte il

⁴³ Questa legge, incisa su bronzo e rinvenuta in Spagna nel secolo XIX, è conosciuta anche come *lex Ursonensis*, dal nome della città presso la quale fu trovata. Anch'essa, come la cd. *lex Iulia municipalis*, è stata emanata nell'età di Cesare; tuttavia, sembra che l'edizione pervenutaci sia stata vergata più tardi, probabilmente alla fine del I secolo d.C. Vedasi essenzialmente S. RICCOBONO in *F.I.R.A.*, I, cit., 177 ss., n. 21; per notizie e bibliografia sulla *lex* di questa colonia, vedasi uno dei più recenti studi sull'argomento: J.L.FERRARY, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L.Capogrossi Colognesi ed E.Gabba, Pavia, 2006, 56 ss., ed in particolare 97 ss.

4. *Tutela delle strade urbane. I poteri dei magistrati.*

D. 43.10.1 offre una sezione molto interes-

in continuazione: *item Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam deiecerit et sic servi, quem tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod ei imputetur: quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.* Infatti, in un contesto che dall'età augustea procede fino all'inizio del III secolo d.C., si deve rimarcare la 'regolarità' con cui i *tonsore*s si servono di spazi destinati al pubblico transito per svolgere la propria attività. Da notare, infine, la diversa sensibilità con cui la giurisprudenza esamina il problema della responsabilità del ferimento del servo col rasoio del barbiere: da un'apparente incertezza di Mela tra il *tonsor* e il giocatore di palla, attraverso la precisa soluzione di Proculo contro il *tonsor* per via della scarsa accortezza nella scelta della postazione di lavoro, si giunge al coinvolgimento del servo-cliente, a causa della manifesta pericolosità della medesima postazione, compiuto da Ulpiano, ovvero da interpolatori post-classici o giustiniani (sulla ricostruzione del passo e sulle ipotesi di interpolazione, vedasi S. SCHIPANI, *Responsabilità 'ex lege Aquilia'. Criteri di imputazione e problema della 'culpa'*, Torino, 1969, 329 ss. e 418 ss.). Il mutamento di prospettiva, con l'individuazione del cliente-vittima quale concausa del fatto illecito, mi sembra che possa essere inquadrato in un contesto di maggiore impulso repressivo del comportamento invasivo dei *tonsore*s; credo, infatti, che possa essere interpretata in tal senso la 'colpevolizzazione' del cliente, posto che il barbiere avrebbe probabilmente ricevuto maggior danno dal sistematico innalzamento del livello di prudenza della clientela che dallo sporadico taglio di qualche gola (servile).

ὀρύσση τὰς ὁδοὺς μηδὲ χωννύη μηδὲ κτίση εἰς τὰς ὁδοὺς μηδὲν· εἰ δὲ μή, ὁ μὲν δοῦλος ὑπὸ τοῦ ἐντυξόντος μαστιγοῦσθω, ὁ δὲ ἐλεύθερος ἐνδεικνύσθω τοῖς ἀστυνόμοις, οἱ δὲ ἀστυνόμοι ζημιούτωσαν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ γεγονός καταλύετωσαν. Ἐπισκευάζειν δὲ τὰς ὁδοὺς τὰς δημοσίας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕκαστον καὶ τὰς ὑδρορροῶς ἑκκαθαίρειν τὰς ἐκ τοῦ ὑπαιθρίου καὶ ἐπισκευάζειν οὕτως, ὡς ἂν μὴ κωλύη ἄμαξαν ἐπιέναι. ὅσοι δὲ μισθωσάμενοι οἰκοῦσιν, ἂν μὴ ἐπισκευάσῃ ὁ δεσπότης, αὐτοὶ ἐπισκευάσαντες ὑπολογιζέσθωσαν τὸ ἀνάλωμα κατὰ τὸν μισθόν. Ἐπιμελίσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκείμενον ἦ, πλὴν ἂν κναφεὺς ἰμάτια ψύγη ἢ τέκτων τροχοὺς ἕξω τιθῆ· τιθέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι, ὥστε μὴ κωλύειν ἄμαξαν βαδίζειν. Μὴ ἐάτωσαν δὲ μηδὲ μάχεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς μηδὲ κόπρον ἐκβάλλειν μηδὲ νεκρὰ μη δέρματα ῥίπτειν².

² (*Ex Papiniani de cura urbium libro*) *Curatores urbium curam agant viarum in urbe, ut complanentur et flumina aedificiis ne noceant et pontes sint ubi opus est. 1 Item curam agant, parietes privati quaeve alia circa domus viam attingunt vitiosa ne sint, ut domini aedium sic ut oportet eas commendent et reficiant. quod si non commundabunt vel non reficient, multanto eos, donec ea firma reddant. 2 Item curam agant, ne quis in viis fodiat neve eas obruat neve quicquam in viis aedificiet: sin minus, servus ab eo qui eum deprehendet verberator, liber curatoribus indicator, curatores autem*

Anticipo subito che la parte del testo che più mi interessa è nel paragrafo quarto, laddove si fa riferimento ai *fullones* ed alla ‘occupazione’ del suolo pubblico.

Uno dei momenti conclusivi ed essenziali del processo produttivo svolto nelle fulloniche – l’esposizione dei tessuti per l’essiccazione – entra in conflitto con il *commodum populi*, nel caso concreto con l’uso (comune) delle strade pubbliche. Ebbene, basandomi sui contenuti del passo in questione, mi occuperò della soluzione di tale conflitto.

2. *Questioni sollevate dalla romanistica contemporanea. Papiniano e gli ‘ἀστυνομικοί’.*

Un dato emerge immediatamente, relativamente al nostro passo: l’atipicità della *inscriptio*. È scritta in greco, mentre tutte le altre *inscriptiones* del Digesto sono vergate in latino; inoltre, il titolo dell’opera da cui è stato escerpito il brano è anteposto al nome dell’autore³.

eum multanto secundum legem et opus quod factum est deponunto. 3 Vias autem publicas unumquemque iuxta domum suam reficere oportet et canales ex subdiali repurgare et reficere ita, ut vehiculum recte ibi iter facere possit. qui in conducto habitant, si dominus non reficit, ipsi reficiunt et quod impenderint a mercede deducunt. 4 Item curam agant, ne quid ante officinas proiectum sit: praeterquam si fullo vestimenta siccet vel faber rotas foris ponat: ponunt autem hi quoque sic, ut vehiculum iter facere possit. 5 Ne sinunt autem neque pugnari in viis nec stercus proici nec cadavera nec pelles eo conici.

³ Ἐκ τοῦ ἀστυνομικοῦ μονοβιβλίου τοῦ Παπινιανοῦ. Questa è l’unica *inscriptio* ad essere ordinata in tal modo;

Peraltro, non mi sento di escludere che nelle disposizioni raccolte nel frammento del Digesto siano stati in qualche modo recepiti i contenuti di particolari regolamentazioni di età imperiale, probabilmente frutto, però, della reiterazione o, al più, dell’aggiornamento di più antiche prescrizioni, provenienti altresì da varie parti dell’Impero. E di ciò vi sono tracce nelle fonti romane⁴².

frammento resti di un testo post-classico non hanno prodotto apprezzabili esiti e gli studiosi tendono ormai da tempo ad abbandonarli. Inoltre, se aveva ragione Bluhme a riconoscere una origine edittale al nostro testo, esso, a tutto concedere, non può essere allora successivo all’inizio del II secolo.

⁴² A tal proposito, è interessante esaminare quanto riferito da Marziale (*ep.* 7.61) circa una costituzione emanata da Domiziano (indicato nella fonte attraverso il *cognomen Germanicus*) per disciplinare l’occupazione di *loca publica* in Roma da parte del *temerarius institor: abstulerat totam temerarius institor urbem inque suo nullum limine limen erat. Iussisti tenuis, Germanice, crescere uicos, et modo quae fuerat semita, facta uia est. Nulla catenatis pila est praecincta lagonis nec praetor medio cogitur ire luto, stringitur in densa nec caeca nouacula turba occupat aut totas nigra popina uias. Tonsor, copo, cocus, lanius sua limina seruant. Nunc Roma est, nuper magna taberna fuit.* L’apparenza di originalità del provvedimento imperiale deve essere ricondotta agli intenti celebrativi di Marziale, essendo impossibile, alla luce delle regole stabilite dalle preesistenti norme sopra citate, sostenere la completa novità dei contenuti della costituzione di Domiziano. È piuttosto più probabile la reiterazione delle antiche disposizioni, in funzione, forse, maggiormente esplicativa dei destinatari. In particolare, mi sembra che un frammento del Digesto (Ulpiano in D. 9.2.11 pr.) possa provare la costante violazione di siffatte prescrizioni e, conseguentemente, la necessità di rinnovarle

ὄσοι δέ μισθωσάμενοι οἰκοῦσιν, ἐὰν μὴ ἐπισκευάσῃ ὁ δεσπότης, αὐτοὶ ἐπισκευασάντες ὑπολογιζέσθωσαν τὸ ἀνάλωμα κατὰ τὸν μισθόν (D. 43.10.1.3).

A ben vedere, tuttavia, la differenza tra i due testi non è così radicale. Infatti, mentre la *Tabula* detta la norma generale da applicarsi in caso di totale inadempimento, il passo del Digesto regola il caso particolare in cui il proprietario inadempiente abbia dato in locazione a terzi l'immobile contiguo alla via da riparare. I due casi non si escludono, anzi si completano⁴⁰.

Pertanto, i principi espressi nella *Tabula Heracleensis* trovano conferma nel contenuto del nostro passo. È ragionevole pensare, allora, che le disposizioni raccolte e forse anche parafrasate in D. 43.10.1 appartengano a un nucleo originario di *leges* emanate in un tempo non molto lontano dalla cd. *lex lulia municipalis*⁴¹.

⁴⁰ L'attivazione del conduttore risultava più comoda per il proprietario, che così non correva il rischio di essere citato in giudizio da colui che aveva eseguito i lavori, per una somma maggiorata del 50% rispetto all'importo originario; più utile per i magistrati, i quali evitavano di attivare una procedura complessa; non gravosa per gli stessi inquilini, che comunque recuperavano la somma spesa detraendola dalla mercede. Nel caso in cui l'immobile non fosse dato in locazione, ovvero i locatari non avessero provveduto ad effettuare i lavori di manutenzione della strada adiacente, allora doveva trovare piena applicazione la disciplina indicata nella *Tabula Heracleensis*.

⁴¹ Del resto, i percorsi che portavano a riconoscere nel

Era inevitabile, quindi, che la veridicità della *inscriptio* fosse posta in dubbio, in tutte le sue componenti: l'autore ed il testo di origine. Era altresì inevitabile che vi fosse discussione intorno alla lingua originale del testo attribuito a Papiniano.

A. La questione dell'autore e del testo di origine.

Sono sostanzialmente due le linee di pensiero⁴:

- a) l'*inscriptio* è veritiera (e, quindi, l'autore del testo sarebbe davvero Papiniano);
- b) l'*inscriptio* non è (almeno del tutto) veritiera.

La prima linea è seguita da una serie di autorevoli romanisti, soprattutto del XIX secolo⁵.

l'altra *inscriptio* che non segue il modello adottato nel Digesto è quella relativa a D. 14.2.9, la quale, non chiara circa l'opera di provenienza, pone però in prima evidenza, come di norma, il nome dell'autore: *Volusius Maecianus ex lege Rhodia*. È appena il caso di notare che anche questo frammento è scritto in lingua greca.

⁴ V'è anche chi, pur avendo affrontato il tema specifico, ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla questione, ovviamente motivando la scelta. In tal senso V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione ed innovazione*, in *ANRW*, II.XV, Berlin-New York, 1976, 640, nt. 28; R. MARTINI, *D. 43.10.1: Ex astunomikou monobiblou tou Papinianou*, in *A-ARC*, Napoli, 2005, 243 ss. È comunque interessante quel che asserisce quest'ultimo autore sul fatto che «il giurista severiano non avesse troppa difficoltà e riluttanza a frequentare le fonti greche».

⁵ Si vedano: J.A. BACH, *Historia iurisprudentiae romanae*, III, Lipsiae, 1806, 487; TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II,

La seconda linea è maggiormente articolata. Vi sono, infatti, sostanzialmente due filoni: chi sostiene che questo *liber singularis* sia opera di autore post-classico⁶; chi, invece, ritiene che si tratti di una rielaborazione tardo-imperiale di uno scritto di Papiniano⁷.

rist. Graz, 1969, 603, nt. 4 (= *Le droit public romain*, IV, Paris, 1894, 312, nt. 5); C.F. VON GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, XLIII-XLIV, trad. it., Milano, 1905, 451 (tit. orig. *Pandecten*, Erlangen, 1893); L. HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris, 1971, 423. Da evidenziare il pensiero di E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I, Bologna, 1894, 242, il quale aveva sostenuto che l'ἄστυνομικὸς μονόβιβλος fosse la prima opera di Papiniano, scritta «prima di allontanarsi dalla provincia greca o grecizzante, donde trasse i natali, e però a tale scopo appunto in lingua greca». È appena il caso di ricordare che O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae, 1889, inserì il frammento tra le opere di Papiniano, seguendo fedelmente l'*inscriptio*.

⁶ In tal senso A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 1968, 231 e ID., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1987, 447.

⁷ H. KRÜGER, *Römische Juristen und ihre Werke*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, II, Milano, 1930, 315, sostenne che il frammento non fosse stato estratto da un'opera di Papiniano, ma da una compilazione postclassica, che però avrebbe avuto come base il primo libro dei *Responsa* del giurista severiano; ivi, sulla base dello schema editale, Papiniano si sarebbe occupato dei funzionari imperiali e della responsabilità degli amministratori cittadini. G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza*, in *Iura*, I, 1950, 211 s., osservando che i *responsa* avevano uno stile del tutto diverso e che un giurista classico mai avrebbe scritto un'opera in greco, ha sostenuto che si trattasse di un'epito-

ἐπισκευάζειν δὲ τὰς ὁδοὺς τὰς δημοσίας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕκαστον καὶ τὰς ὑδρορροὰς ἐκκαθαίρειν τὰς ἐκ τοῦ ὑπαίθριου καὶ ἐπισκευάζειν οὕτως, ὡς ἂν μὴ κωλύη ἄμαξαν ἐπιέναι (D. 43.10.1.3).

Le due normative sembrano invece differenti nella disciplina della manutenzione della strada nel caso in cui il frontista obbligato non ottemperi; la *Tabula Heracleensis* prevede una complessa procedura in base alla quale l'edile commissiona il lavoro a terzi e ne addebita le spese all'obbligato insolvente che diviene debitore del committente³⁹, mentre il nostro frammento dispone che nel caso predetto debba essere il conduttore dell'edificio adiacente la via da ristrutturare a compiere i lavori, detraendone però le spese dai canoni locativi:

to alle vie che portano in campagna (c. I, ll. 23 ss. dell'edizione curata da G. KLAFFENBACH, *Die Astynomenschrift*, cit., 5).

³⁹ *Tabula Heracleensis* ll. 32-49: *quemquomque ante suum aedificium viam publicam h. l. tueri oportebit, quei eorum eam viam arbitratu eius aed(ilis), quouis oportuerit, non tuebitur, eam viam aed(ilis), quouis arbitratu eam tuerei oportuerit, tuendam locato (...)*. Sui meccanismi di questa procedura si vedano essenzialmente M.T. MORRONE, voce *Strade*, cit., 473 e L. HOMO, *Rome impériale*, cit., 422 s. Una procedura analoga era prevista nella già citata legge di Pergamo (c. III, ll. 105 ss. dell'edizione curata da G. KLAFFENBACH, *Die Astynomenschrift*, cit., 6).

del I secolo a.C., trova nel Digesto una concretizzazione sotto forma di obbligo di lasciare libero il passaggio sulla strada almeno per un carro (vd. *infra*, l'ultimo paragrafo).

Fortemente simili appaiono, poi, le disposizioni relative all'obbligo dei frontisti di tenere in buono stato la via adiacente il proprio edificio:

quae viae publicae in urbe Rom(a) (...) sunt erunt, quous ante aedificium earum quae via erit, is eam viam arbitrato eius aedilis (...) tueatur; isque aedilis curato, uti, quorum ante aedificium erit, quamque viam h. l. quemque tueri oportebit, ei omnes eam viam arbitrato eius tueantur, neve eo loco aqua consistat, quominus conmode populus ea via utatur (Tabula Heracleensis ll. 20-23)³⁸;

³⁸ Oltre alla *Tabula Heracleensis* vi sono altre fonti che mettono in luce l'obbligo da parte dei privati di provvedere alla manutenzione delle pubbliche vie. In D. 50.4.1.2, le *munitiones publicae viae* sono comprese tra i *munera civilia personalia*. Il riferimento agli obblighi di coloro che con le loro proprietà si affacciano sulla strada pubblica è ancor più chiaro in D. 50.4.18.15: *si aliquis fuerit electus, ut compellat eos, qui prope viam publicam possident, sternere viam, personale munus est*. Anche Siculo Flacco, *De condicionibus agrorum*, BP 110, 2 ss., scrivendo delle vie extraurbane, faceva menzione degli obblighi da parte dei frontisti di contribuire alle spese della manutenzione delle strade stesse: *nam sunt viae publicae (...) in quarundam tutela<m> a possessoribus per tempora summa certa exigitur*. Vedasi anche A. PALMA, *Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell'età del principato*, in *ANRW*, II. XIV, Berlin-New York, 1982, 874 ss. Anche nelle fonti greche vi sono tracce degli obblighi dei frontisti; vd. la cd. legge degli *Astynomoi* di Pergamo (vd. *supra*) con riferimen-

B. La questione dei contenuti del testo.

Un'altra questione sollevata dagli studiosi concerne i contenuti del passo, o meglio l'argomento dell'opera da cui esso sarebbe stato tratto: gli *ἀστυνομικοί*.

Anche in questo caso si possono individuare due linee di pensiero⁸:

me di età tardo-imperiale di un trattato di Papiniano sull'amministrazione urbana: il frammento «fu desunto da un estratto in greco del *liber singularis* di Papiniano» scritto in latino. Queste conclusioni avevano un illustre precedente in F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968, 445 s. (tit. orig. *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946), il quale teneva a sottolineare che mai il «vero romano» Papiniano scrisse sul diritto nella lingua greca. Anche secondo A. DELL'ORO, *I libri*, cit., 263 ss., il frammento derivava dal nucleo originale di un'opera di Papiniano, scritta però in greco e dedicata allo studio delle magistrature urbane nelle città orientali, in funzione della *constitutio Antoniniana* del 212. Parimenti, infine, O.F. ROBINSON, *Ancient Rome. City planning and administration*, London-New York, 1992, 67, nt. 49, citando però il solo Schulz, afferma che Papiniano scrisse questo testo per le città dell'oriente «Greek-speaking».

⁸ Anche qui non manca chi, pur occupatosi del tema specifico, si è astenuto dal prendere posizione. Vd., esemplarmente, M. AMELOTTI, *L'epigrafe di Pergamo sugli Astynomoi e il problema della recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico romano*, in *SDHI*, XXIV, 1958, 90, nt. 33, e M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero*, Milano, 1976, 142, nt. 138. Quest'ultimo, genericamente, riteneva che si trattasse di «magistrature urbane o

- a) si tratterebbe di magistrati romani;
- b) si tratterebbe di cariche provinciali.

Nell'ambito della prima linea, v'è chi sostiene che si trattasse di *aediles*⁹, chi di *curatores viarum*¹⁰ e chi di *quattuorviri viis in urbe purgandis*¹¹.

Nella seconda linea sono coloro che ipotizzano una coincidenza con il *curator rei publicae*¹², op-

municipali romane».

⁹ J.A. BACH, *Historia*, III, cit., 487; L. HOMO, *Rome impériale*, cit., 423; M.T. MORRONE, voce *Strade*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 473. Questi autori hanno motivato le loro affermazioni osservando che gli ἄστυνόμοι, oltre che gli ἄγορανόμοι, nelle città greche svolgevano funzioni analoghe a quelle degli edili a Roma.

¹⁰ H. KRÜGER, *Römische Juristen*, cit., 315. Su questi *curatores*, si vedano A. PALMA, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980, 6 ss., e P.C. ERTMAN, *'Curatores viarum': A Study of the Superintendents of Highways in Ancient Rome*, Ann Arbor-London, 1981, 5 ss.

¹¹ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., 603, nt. 4 (= *Le droit*, IV, cit., 312, nt. 5). C. F. VON GLÜCK, *Commentario*, cit., 452, fornì ulteriori argomentazioni alla tesi; l'autore escludeva che si trattasse di edili, poiché il loro ruolo era ricoperto in Grecia dagli ἄγορανόμοι, o di magistrati municipali, poiché «tutti i numerosi libri giuridici d'istruzione» si riferivano «a funzionari dell'impero o per lo meno a funzionari nominati dall'imperatore». Allo stesso modo F. SCHULZ, *Storia*, cit., 445 s. e A. GUARINO, *L'esegesi*, cit., 231; ID., *Storia*, cit., 447.

¹² E. COSTA, *Papiniano*, I, cit., 241. L'autore osservava che ἄγορανόμος e non ἄστυνόμος era il termine greco che traduceva *aedilis* e sosteneva che un'opera concernente le magistrature di Roma non poteva essere scritta in lingua greca; è interessante notare come per l'autore l'accoglimento nel Digesto avrebbe fornito al nostro testo quel va-

Similitudini si notano altresì nella norma che impone ai magistrati di sorvegliare affinché nulla sia immesso o costruito sulla pubblica via:

aedilium (...) legibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum inmolito mve habeto, neve ea loca porticumve quam possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habeto, quo minus eis loceis porticibusque populus utatur pateantque (*Tabula Heraeensis* ll. 69-72);

ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως μηδεὶς ὀρύσση τὰς ὁδοὺς μηδὲ χωννύη μηδὲ κτίση εἰς τὰς ὁδοὺς μηδὲν (D. 43.10.1.2)³⁷.

Il generale criterio della 'comodità' dell'uso della via da parte del popolo, espresso nella legge

³⁷ Dei doveri di sorveglianza finalizzati ad impedire che le strade siano ingombrate con cadaveri e rifiuti di ogni genere, di cui in D. 43.10.1.5, abbiamo finanche una testimonianza epigrafica, risalente all'età repubblicana e relativa ad un *praetor* di Roma: *L. Sentius C. f. pr(aetor) de sen(atus) sent(entia) loca terminanda coer(avit). B(onum) f(actum). Nei quis intra terminos propius urbem ustrinam fecisse velit neve stercus cadaver iniecisse velit* (C.I.L. VI 31614 = I.L.S. 8208); *μη ἐάτωσαν δὲ μηδὲ μάχεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς μηδὲ κόπρον ἐκβάλλειν μηδὲ νεκρὰ μηδὲ δέρματα ῥίπτειν* (D. 43.10.1.5). Cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, Atlanta, 1984 (prima edizione pubblicata a New York nel 1952), 465, che identifica il *L. Sentius* dell'iscrizione con uno dei Monetali dei primi anni del I secolo a.C. (forse l'89 a.C.).

ze tra la *Tabula* ed il brano del Digesto sono più evidenti rispetto a quelle riscontrabili tra quest'ultimo e la legge asiatica.

Veniamo dunque alle più nette analogie tra il testo contenuto in D. 43.10.1 e le disposizioni della *Tabula Heracleensis*³⁶.

La *Tabula* (ll. 50-51) dispone che *aediles (...) vias publicas purgandas curent*, e nel frammento del Digesto si legge che οἱ ἀστυνομικοί ἐπιμελείσθωσαν τῶν κατὰ τήν πόλιν ὁδῶν. Così, nel testo della *Tabula* (ll. 21-23) ci si preoccupa che *isque aed(ilis) curato (...) neve eo loco aqua consistat, quominus conmode populus ea via utatur*, nel Digesto si registra una cura analoga: ὅπως ἂν (...) τὰ ρεύματα μὴ βλάβη τὰς οἰκίας.

salenti addirittura a nomoi attici ma ancora circolanti sia in età ellenistica sia nella prima età romana». Qualche anno prima, R. MARTINI, *D. 43.10.1*, cit., 250, più prudentemente aveva scritto che «non parrebbe del tutto campato in aria pensare ad una provenienza delle stesse (*sc.* forme legislative) da vere e proprie leggi greche».

³⁶ Questa *Tabula*, incisa su bronzo, è stata rinvenuta in Lucania presso l'antica città di Eraclea, da cui ha preso il nome; il testo ivi contenuto viene anche designato come *lex Iulia municipalis*, poiché si è ritenuto che con questa legge «a C. Caesare lata a. 709 statum municipiorum generaliter ordinatum fuisset» (S. RICCOBONO in *F.I.R.A.*, I, cit., 140 ss. n. 13). Già H. LEGRAS, *La table*, cit., 63 ss., come ho già accennato, aveva evidenziato alcune similitudini tra le disposizioni della *Tabula* e quelle «de la loi des Astynomes de Pergame». Anche C.F. VON GLÜCK, *Commentario*, cit., 454, aveva messo in risalto alcune somiglianze tra il nostro frammento e la *lex Iulia municipalis*. In questo senso, più di recente, O.F. ROBINSON, *Ancient Rome*, cit., 67 ss.

pure con i *curatores urbium*¹³, ovvero genericamente con magistrati municipali¹⁴.

Come ho già accennato, nell'ambito delle questioni emerse in dottrina si discute, altresì, su quale fosse la lingua originale del libro dedicato agli ἀστυνομικοί.

3. Chiarimenti preliminari. Greco e diritto (romano).

A. L' 'inscriptio' di D. 43.10.1. Triboniano e i suoi colleghi avevano ragione.

Innanzitutto, la questione dell'*inscriptio* di D.

lore di legge necessario a farlo applicare tanto a Roma quanto a Costantinopoli.

¹³ B. BIONDI, *La categoria romana delle 'servitutes'*, Milano, 1938, 578. O.F. ROBINSON, *Ancient Rome*, cit., 67 ss. Quest'ultima non esclude, però, che con la parola ἀστυνομικοί fossero intesi anche i *quattuorviri viis in urbe purgandis* dell'*Urbs Roma*, seguendo così la ricostruzione già presentata da Mommsen (vd. *supra*).

¹⁴ G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, I, Milano, 1945, 164, ha scritto genericamente di «magistrati municipali preposti alla polizia delle strade urbane». In tal senso V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1950, 292, nt. 1. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli, 1975, 848, riconosceva genericamente negli ἀστυνόμοι compiti di manutenzione delle strade cittadine, degli acquedotti e delle pubbliche cisterne. R. MARTINI, *D. 43.10.1*, cit., 250, negando una qualche corrispondenza con magistrature romane, pone l'attenzione sul fatto che questa magistratura è attestata dal V secolo a.C. al III secolo d.C. con caratteristiche proprie, non del tutto assimilabili a quelle di magistrati dei municipi romani.

43.10.1.

Tale *inscriptio*, come già detto, è atipica: è scritta in greco ed il nome dell'autore è posposto al titolo del testo di origine¹⁵. Come accennato, Scherillo spiegava l'anomalia sostenendo che il passo fosse stato escerpito dai compilatori giustiniani da un'opera il cui titolo era proprio quello riprodotto nella stessa *inscriptio*. Premesso che è altamente improbabile che i compilatori di Giustiniano siano incorsi in una svista nella composizione dell'*inscriptio*, ritengo che la spiegazione data da Scherillo sia condivisibile, almeno in parte¹⁶.

¹⁵ L'anomalia non dipende certo dal fatto che il passo non è redatto in latino, poiché negli altri casi in cui la lingua usata è il greco, l'*inscriptio* è sempre correttamente composta e vergata in latino. Per altri passi in greco del Digesto vd.: 1.4.4; 14.2.9; 19.2.49; 26.3.1; 26.5.21; 26.5.22; 26.6.2; 27.1.1; 27.1.2; 27.1.8; 27.1.10; 27.1.12; 27.1.13; 27.1.14; 27.1.15; 50.1.35. Si tratta di brani tratti dai sei *libri excusationum* di Modestino tranne D. 14.2.9, che proviene da uno scritto di Meciano, cui già ho fatto cenno.

¹⁶ Invece, l'identificazione del passo con un frammento del primo libro dei *Responsa* di Papiniano, asserita da Krüger (vd. *supra*), non è accettabile. A parte i rilievi stilistici, comunque rilevanti, credo sia da considerare altresì che i compilatori giustiniani probabilmente conoscessero la (tormentata) storia dei *Responsa* papiniani e le numerose edizioni postume ricche di alterazioni ed annotazioni, cui probabilmente avevano attinto anche loro, guardandosi però bene dal discostarsi dal prescelto modello di *inscriptio*. Sull'argomento, cfr. G. CAMODECA, *Ricerche sui 'curatores rei publicae'*, in *ANRW*, II.XVIII, Berlin-New York, 1980, 462 ss., ed in particolare nntt. 35, 40 e 42, cui rimando per la bibliografia.

similitudini tra il testo asiatico ed alcune fonti normative romane, tra cui soprattutto la *Tabula Heracleensis*³³. Ha scritto però Amelotti – uno degli autori più attivi nel dimostrare la recezione di «leggi straniere» nell'«ordinamento giuridico romano» – che «le analogie tra la legge degli ἄστυνόμοι e la *Tabula Heracleensis* non derivano da un ipotetico influsso su questa di quella legge quanto piuttosto dal fatto che identiche finalità possono ricevere, anche da popoli diversi, soluzioni simili»³⁴. Alla luce di queste sagge considerazioni, è evidente come non sia meno azzardato ipotizzare che non la *Tabula Heracleensis*, ma il passo in D. 43.10.1 abbia subito il diretto influsso della legge di Pergamo³⁵. Oltretutto, le somiglian-

³³ H. LEGRAS, *La table*, cit., 63 ss., aveva evidenziato alcune simiglianze tra la *Tabula Heracleensis* e «la loi des Astynomes de Pergame». Vd. anche M. AMELOTI, *L'epigrafe*, cit., 80 ss., ed in particolare 90, nt. 33, con i suoi richiami alla prudenza nelle operazioni di raffronto tra fonti romane e leggi straniere.

³⁴ Ricordo che M. AMELOTI, *L'epigrafe*, cit., 90, nt. 33, a proposito di D. 43.10.1 e della questione relativa alla identificazione degli ἄστυνομικοί, lasciava il campo aperto ad ogni soluzione, ponendo anzi come una sorta di subordinata quella relativa ai magistrati provinciali: «oggetto del trattatello possono essere i *quattuorviri viis in urbe purgandis*, oppure i *viarum curatores*, o fors'anche gli ἄστυνόμοι delle città orientali dell'impero».

³⁵ Mi sembra sia invece questa la conclusione cui approda L. MIGLIARDI ZINGALE, *Ancora sugli 'Astynomoi'*, cit., 809 ss.: «l'inserimento nei *Digesta* giustiniani di disposizioni normative che rinviano chiaramente a precedenti greci, ri-

gior parte dei casi, erano raccolte fonti su un determinato argomento; e ciò rendeva più semplice e celere la consultazione da parte degli operatori che per quell'argomento avessero interesse. È interessante altresì notare che molte di queste collezioni erano redatte o tradotte in lingua greca, perché in uso nelle province orientali dell'Impero³⁰.

Tra esse v'è la cd. legge degli ἄστυνόμοι di Pergamo³¹, le cui somiglianze con il nostro frammento sono state di recente sottolineate³², dopo che già altri studiosi avevano evidenziato le

³⁰ L'esempio più illuminante è fornito dal γνώμων ἰδίου λόγου (*forma idiologi*, in *F.I.R.A.*, I, *Leges*, Firenze, 1968, 469, n. 99), una raccolta di norme, tra cui *mandata* imperiali (da Augusto ad Antonino Pio), redatta in greco e destinata all'uso dell'*Idiologus*, incaricato dell'amministrazione fiscale dell'Egitto. Interessanti sono certamente le parole con cui l'ignoto autore, nel proemio, spiega le finalità di questa raccolta: ὅπως τῆ τῆς ἀναγραφῆς ὀλιγομερία τὴν μνήμην ἐπιστή(σας) εὐχερ(ῶς) τῶν πραγμάτων περικ(ρ)ατῆς. Su queste collezioni di fonti, vd. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 273 s. Specificamente, sulla forma idiologi vd. S. RICCOBONO JR., *Il 'Gnomon' dell' 'Idios Logos'*, Palermo, 1950, 12 ss.

³¹ Sul testo della cd. legge degli *Astynomoi* di Pergamo vd. G. KLAFFENBACH, *Die Astynomenischrift von Pergamon*, Berlin, 1954, 3 ss., con traduzione in tedesco. Una traduzione in francese in H. LEGRAS, *La table latine d'Héraclée*, Paris, 1907, 373 ss. Annotazioni sul testo in M. AMELOTI, *L'epigrafe*, cit., 80 ss. e, da ultimo, S. SABA, *La legge*, cit., 7 ss.

³² R. MARTINI, *D. 43.10.1*, cit., 243 ss.; L. MIGLIARDI ZINGALE, *Ancora sugli 'Astynomoi' in D. 43.10.1*, in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano, 2009, 809 ss.; S. SABA, *La legge*, cit., 30 ss.

L'*inscriptio* era stata formulata così perché doveva avere evidenza l'opera di origine – di cui esisteva solo una versione greca¹⁷ – rispetto al suo autore, probabilmente incerto per gli stessi compilatori¹⁸.

Ora, non vi può essere certezza che il testo sia stato attribuito a Papiniano dai commissari giustiniani piuttosto che, prima di loro, da eventuali epitomatori post-classici. Alla luce delle disposizioni della costituzione *Tanta*, 10 (= C. 1.17.2.10), comunque, ben si comprende come ogni passo inserito nel Digesto dovesse avere quale referente un giurista (classico); allora, o effettivamente il titolo dell'opera era quello che si legge nell'*inscriptio* di D. 43.10.1, nella stessa forma in cui ivi appare,

¹⁷ A. DELL'ORO, *I libri*, cit., 266, riteneva comprensibile che l'opera fosse stata scritta già in origine nella lingua greca, poiché «le comunità, per le quali doveva avvenire la organizzazione in municipio, erano in gran parte quelle meno influenzate dalla cultura latina (...) e più invece permeate di cultura greca». Tuttavia, qualche anno dopo, lo stesso A. DELL'ORO, *Le costituzioni in greco nei frammenti dei 'Digesta'*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 749 ss., osservava che anche quei giuristi «che pure rivolgevano la loro attenzione particolare alle popolazioni di lingua greca (...) dovettero operare (...) nella persuasione che fossero i provinciali a dover adeguarsi alla lingua di essa (*sc.* Roma) e non già i Romani a far concessioni rilevanti, almeno nell'ambito dei rapporti giuridici, a quelli».

¹⁸ Il fatto che l'*Index Florentinus* riporta il libro in oggetto tra quelli attribuiti a Papiniano (ἄστυνομικὸς βιβλίον ἔν), non ha alcun significato ai fini dell'effettiva paternità dell'opera, giacché i compilatori erano tenuti ad attribuire i testi da loro escerpiti ad un giurista (vd. la *constitutio Tanta*, 10 e 20 = C. 1.17.2.10 e 20).

oppure Triboniano e colleghi si trovavano di fronte ad un'opera anonima, redatta (o tradotta) in greco, che serviva loro per formare un titolo del Digesto che altrimenti non avrebbero potuto creare, o comunque non avrebbero creato con lo stesso spirito sintetico unito alla precisione¹⁹. Ecco, dunque, la necessità di individuare un autore (classico) cui attribuire in modo plausibile la paternità del *liber singularis* che avevano tra le mani²⁰.

¹⁹ In tal senso, cfr. R. MARTINI, *D. 43.10.1*, cit., 251, secondo cui «comunque sia da spiegare l'attribuzione del nostro *monobiblos* a Papiniano, è solo evidentemente grazie ad essa che i compilatori di Giustiniano ne utilizzarono uno squarcio, con cui, guardando alla materia trattata, costruirono un titolo a sé stante in materia di *viae*». A tal proposito, vale la pena ricordare quanto disposto nella costituzione *Tanta*, 17 (= C. 1.17.2.17), circa il grande lavoro di lettura e scelta dei testi compiuto da Triboniano e colleghi; in particolare, voglio evidenziare il passaggio relativo ai *huius operis conditores: sed huius operis conditores non solum ea volumina perlegerunt, ex quibus leges positae sunt, sed etiam alia multa, quae, nihil vel utile vel novum in eis invenientes, quod exceptum nostris digestis applicarent, optimo animo respuerunt*.

²⁰ Perché la scelta sia potuta cadere su Papiniano non è pianamente spiegabile. I giustinianeî avranno avuto a disposizione un cospicuo numero di elementi per maturare tale decisione, dal momento che probabilmente possedevano l'opera completa da cui avevano escerpito il piccolo frammento. Posso solo avanzare l'ipotesi che la chiara fama del giurista, confermata dal ruolo predominante riconosciuto già nella cd. legge delle citazioni, la fulgida carriera nelle più alte cariche imperiali, il suo stile tendente ad esprimere l'essenziale, che all'apparenza sembra trovare conforto nella concisione con cui è redatto il passo in questione, una importante attività scientifica in tutti i campi

C. Il contenuto della legge (o delle leggi) in D. 43.10.1. Le città crescono ed hanno bisogno di cure costanti.

È il momento di affrontare la questione dei contenuti (e dell'origine) del *liber singularis* da cui sarebbe stato tratto il nostro frammento.

Posto che quel che rileva di questo libro appartiene ad un genere di letteratura giuridica lontano dallo stile delle elaborazioni giurisprudenziali, è evidente che l'essenzialità della formulazione lo allontana anche dagli scritti di istruzione per magistrati e funzionari che, pur caratterizzati da una forma più vicina ai testi normativi, contenevano comunque qualcosa di più rispetto al nostro frammento. La presenza di imperativi (futuri), l'essenzialità con cui sono descritte le varie vicende e l'assenza di commento da parte del redattore avvicinano il nostro frammento allo stile delle *leges* piuttosto che ad opere descrittive sui doveri dei magistrati.

Peraltro, non sono poche le testimonianze di raccolte di leggi, senatoconsulti e costituzioni imperiali, fatte probabilmente a cura dei funzionari provinciali e, più di rado, di privati. Si tratta di un particolare tipo di testi molto utile per la prassi quotidiana, ma sicuramente privo di spessore se posto a ἀστυνόμοι confronto con i commentari all'editto, con la letteratura problematica e finanche con i vari libri *de officio*. Il pregio di queste opere consisteva nel fatto che in esse, nella mag-

in età giustiniana le gerarchie cittadine erano diverse rispetto ai secoli precedenti²⁷.

Quanto al contesto di riferimento degli **ἀστυνομικοί** di D. 43.10.1, è indubbio il suo carattere urbano. Due punti del passo sono al riguardo emblematici:

a) l'esplicito riferimento alla città come ambito di esplicazione dei poteri di tali magistrati²⁸;

b) la menzione di **ἐργαστήρια**, che in latino è tradotto con *officinae*, le quali sicuramente costituiscono un elemento ordinario nel contesto urbano²⁹.

²⁷ Tuttavia, per i compilatori giustiniani non aveva importanza mutare il nome di questi magistrati per adeguarlo ad una realtà attuale, che tenesse conto dei poteri del *curator rei publicae* e del *praefectus urbi*, in quanto ad essi interessava la sostanza delle disposizioni che si apprestavano a raccogliere nel Digesto. Così, il riferimento agli **ἀστυνόμοι**, intesi nel senso più ampio di magistrati deputati alla cura ed alla sorveglianza delle pubbliche vie delle città, costituiva la soluzione migliore. Ritengo che la posizione dei giustiniani al riguardo sia palesata dall'uso che viene fatto, nel *principium* di D. 43.10.1, dell'aggettivo **ἀστυνομικός** in funzione sostantivata, quasi a voler rimarcare il rilievo delle competenze sul nome dei magistrati. Peraltro, l'**ἀστυνομία** non è presente in un elenco di magistrature cittadine compilato in una costituzione del 368 in C. 10.6.1, mentre è citata l'**ἀγορανομία** (il frammento è redatto in lingua greca, manca di *inscriptio* ed il suo contenuto è quasi del tutto corrispondente a Bas. 54.7.33 - ed. Heimbach).

²⁸ D. 43.10.1 pr.: Οἱ ἀστυνομικοὶ ἐπιμελείσθωσαν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὁδῶν.

²⁹ D. 43.10.1.4: Ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκείμενον ἦ.

Del resto, l'imperatore Giustiniano aveva ordinato a Triboniano di *antiquorum prudentium... libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare* (*Deo Auc.*, 4 = C. 1.17.1.4), non di tradurre i testi scelti per l'inserimento nel Digesto²¹.

B. L'identificazione degli 'ἀστυνομικοὶ'. Il governo delle città dell'Impero.

L'altra questione da chiarire preliminarmente è quella dell'identificazione degli **ἀστυνομικοί**.

In primo luogo, osservo che i magistrati in oggetto sono in realtà gli **ἀστυνόμοι** e non gli **ἀστυνομικοί**; quest'ultimo termine, infatti, altro

del diritto, una profonda conoscenza delle fonti normative, dalle XII Tavole alle costituzioni imperiali passando attraverso le *leges* di età repubblicana ed i *senatusconsulta*, abbiano influito sulla scelta. D'altronde, l'epoca dei Severi, nella quale Papiniano aveva svolto il proprio *cursus*, aveva visto fiorire il genere di letteratura giuridica diretto a descrivere le competenze dei magistrati e le procedure che essi dovevano seguire nell'esercizio dei propri poteri.

²¹ Vedasi, a tal riguardo, quanto disposto da Giustiniano nelle costituzioni *Deo Auctore* (= C. 1.17.1) e *Tanta* (= C. 1.17.2). Nella costituzione *Tanta* v'è espresso riferimento a traduzioni dei brani raccolti nel Digesto, ma si tratta di traduzioni (per di più in greco) ammesse in quanto condotte sul testo già pubblicato: *ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci kata poda dicunt)* (*Tanta*, 21 = C. 1.17.2.21).

non è che l'uso sostantivato dell'aggettivo ἄστυνομικός, -ή, -όν. Ora, nelle prime righe del passo si menzionano tali magistrati facendo uso dell'aggettivo in funzione di sostantivo²², mentre nel § 2 per ben due volte è citata la forma corretta: οἱ ἄστυνόμοι²³.

Nel nostro frammento chi era indicato con questo termine?

Inizio col dire che gli ἄστυνόμοι erano magistrati che nelle città greche ed orientali si occupavano della manutenzione delle strade e degli impianti di conduzione e raccolta idrica²⁴. Ora, la pretesa identificazione (-traduzione) con magistrati romani, nello specifico con *aediles* o *quattuorviri viis in urbe purgandis*, non è affatto pacifica per-

²² Nelle fonti non si registra l'uso di questo aggettivo in funzione sostantivata. Al riguardo, vedasi il Dizionario greco-inglese pubblicato da H. G. Liddell e R. Scott. Si vedano altresì D. MAGIE, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Lipsiae, 1905, passim, e H.J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto, 1974, passim.

²³ D. 43.10.1.2: ὁ δὲ ἐλεύθερος ἐνδεικνύσθω τοῖς ἄστυνόμοις, οἱ δὲ ἄστυνόμοι ζημιούτωσαν.

²⁴ Per bibliografia essenziale sugli ἄστυνόμοι, si vedano: E. CAILLEMER, voce *Astynomoi*, in *DS*, I, rist. Graz, 1969, 504 s.; P. JOERS, voce *Ἀστυνομικοί*, in *PWRE*, I, Stuttgart, 1896, 574; U.E. PAOLI, voce *Astynomoi*, in *Noviss. dig. it.*, I, 2, Torino, 1957, 1471 s.; F. DE MARTINO, *Storia*, IV.1, cit., 848. Da ultimo, vd. anche S. SABA, *La legge degli 'Astynomo?' e la tutela urbanistica a Pergamo nel II secolo a.C.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, I, 2011, 7 ss., cui rimando per fonti ed ulteriore bibliografia.

ché, come già accennato, tali magistrati avevano altri corrispondenti nella lingua greca²⁵. Inoltre, ai tempi di Papiniano queste magistrature repubblicane ed alto-imperiali erano in declino e nell'età giustiniana ormai estinte²⁶.

Qualche problema in meno suscita, allora, l'identificazione degli ἄστυνόμοι con 'magistrati' provinciali, fossero anche i *duoviri* o gli *aediles* dei municipi romani. Va in ogni caso evidenziato che

²⁵ Vedasi D. MAGIE, *De Romanorum*, cit., 14, 82 e 98, il quale utilizzava ἄστυνόμοι per indicare anche i *IVviri*, ma faceva ciò sulla esclusiva base dell'assunto di Mommsen. Vd., invece, H.J. MASON, *Greek Terms*, cit., 8, 19, 27, 175, 183, 196-198, 201, il quale correttamente riporta ἄστυνόμος come corrispondente dei soli *praetor urbanus* e *aedilis municipii*. Su *aediles* e *IVviri* si veda quindi TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 603, nt. 4 (= *Le droit*, IV, cit., 312, nt. 5) ed anche D. SABBATUCCI, *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *AANL*, VI, 1954, 294 s.

²⁶ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 593 s.; 603 s. (= *Le droit*, IV, cit., 301; 312 ss.) sostenne che i *quattuorviri viis in urbe purgandis* furono creati da Cesare, risalendo alla *Tabula Heracleensis* ll. 50 e 69 le prime notizie su questa magistratura, e che il loro nome fu mutato più tardi in *quattuorviri viarum curandarum*, costoro erano annoverati tra i magistrati minori dell'urbe (*vigintisexviri*, divenuti sotto l'impero di Augusto *vigintiviri*). Le ultime testimonianze sui *vigintiviri* risalgono al III secolo d.C. e non è possibile stabilire se la loro fine sia stata decretata da Diocleziano o dagli imperatori precedenti. Certo è che ancora nel Digesto sono menzionati in un celebre passo tratto dal *liber singularis enchiridii* di Pomponio (D. 1.2.2.30: *constituti sunt eodem tempore et quattuorviri qui cura viarum agerent*). Sull'argomento, vedasi altresì F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV.1, Napoli, 1974, 632 s.

Gli stessi compiti dei magistrati di Roma erano svolti nelle altre città dell'Impero dai *duoviri* e dagli *aediles*⁴⁷, i quali, per le città greche ed orientali, come già accennato, trovavano adeguati corrispondenti negli *ἀγορώνομοι* e negli *ἀστυνόμοι*.

Le fonti attestano ampiamente il potere dei magistrati – di Roma e di altre città – di rimuovere opere ostacolanti il passaggio su *viae publicae*⁴⁸; infatti, non mancano testimonianze di ciò, oltre che nel passo contenuto in D. 43.10.1, in fonti legislative repubblicane, in altri brani del Digesto ed in una vasta serie di costituzioni imperiali raccolte nel *Codex Theodosianus* e nel *Codex Iustinianus*⁴⁹.

Per l'età repubblicana, osservo che nella *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. vi è esplicita menzione dei compiti dei magistrati municipali circa la tutela della viabilità sulle strade pubbliche⁵⁰. Parimenti, secondo quanto già accennato, nella *Ta-*

plementband XIII, Stuttgart, 1971), R. CHEVALLIER, *Les voies romaines*, Paris, 1972, 77 s., e V. PONTE, *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano*, Madrid, 2007, 215 ss.

⁴⁷ Si veda, ad esempio, il cap. 77 della *lex Ursonensis: si quis vias (...) duoviri aedil(is)ve publice facere inmittere commutare aedificare munire (.....) volet*.

⁴⁸ Al riguardo, vedasi G. BRANCA, *Le cose 'extra patrimonium humani iuris'*, in *Annali triestini*, XII, 1941, 132 ss.

⁴⁹ Per cui rimando a G. SCHERILLO, *Lezioni*, cit., 165.

⁵⁰ *Ilvirum, qu(ei.....quae viae publicae p)er terram Italiam P.Mucio L.Calpurnio cos. fuerint, eas faciunt pateant vacuaeque sien(t)* (*Lex agraria* 28, in *F.I.R.A.*, I, cit., 102, n. 8).

bula Heracleensis sono esposte le funzioni degli *aediles*, dei *quattuorviri* e dei *duoviri* circa la manutenzione e la pulizia delle vie:

quo minus aed(i)es et IIIvir(ei) vieis in urbem purgandaeis, IIvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) passus [M] purgandaeis, quei quomque erunt, vias publicas purgandas curent eiusque rei potestatem habeant, ita ut ei legibus pl(e)bi ve sc(it)is s(enatus)[ve] c(onsultis) oportet oportebit, eius h. l. n(ihilum) rogatur⁵¹.

È interessante notare che in questa legge, risalente alla metà del I secolo a.C., v'è un espresso riferimento, seppur generico, a presenti o future disposizioni di leggi, plebisciti e senatoconsulti sulle competenze dei magistrati incaricati della cura delle strade.

I compiti dei suddetti magistrati sono specificati in un'altra parte della stessa *Tabula Heracleensis*, dove si registra un riferimento generico a *loca publica* accanto ad uno specifico a *porticus publicae*:

quae loca publica porticusve publicae in u(r)be R(oma) p(ro)piusve u(r)bei R(omae) p(assus) M sunt erunt, quorum locorum quousque porticus aedilium eorumve mag(istratu)om), qui vieis locisque publiceis u(r)bis R(omae) p(ro)piusve u(r)bei R(omae) p(assus) M purgandaeis praerunt, legibus procuratio est erit⁵².

⁵¹ *Tabula Heracleensis* ll. 50-52.

⁵² *Tabula Heracleensis* ll. 68-72.

che di non grandi dimensioni, che costituivano comunque un elemento importante nei tessuti urbani. Non posso escludere che la disposizione contenuta in D. 43.10.1.4, abbia assunto per i compilatori giustinianei una valenza esemplificativa, ma questa possibile tendenza non pare avere addentellati nelle fonti successive, le quali, anzi, sembrano conservare quel carattere tipico di precetto normativo che si evince dal frammento del Digesto. Infatti, il testo dei Basilici si limita a riprodurre il contenuto del passo delle Pandette, rivolgendo anzi il divieto di porre qualcosa fuori degli opifici direttamente a coloro che ivi esercitavano la loro attività. Parimenti, la *Synopsis*, su questo specifico punto, ricalca esattamente i Basilici. Solamente nel *Tipucitus* scompare il riferimento ai fulloni ed agli altri artigiani, per fare spazio ad un generico dovere di sorveglianza su ciò che viene posto fuori delle officine; ma la fonte si prefiggeva come scopo quello di abbreviare il più possibile il contenuto dei Basilici, giustificando così la soppressione di molte parti⁷⁵.

FRANCO VALLOCCHIA

Professore Associato di Diritto Romano
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
E-mail: franco.vallocchia@uniroma1.

⁷⁵ *Tipucitus* 58. 8. 10. Sulle caratteristiche di questa fonte, si vedano A. GUARINO, *L'esegesi*, cit., 533, e P. PESCANI, voce *Tipucitus*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 316 ss.

In un passo di Paolo, riconducibile però al giurista repubblicano Alfeno, è chiaramente esposto il potere dei magistrati di rimuovere ostacoli dalle strade, anche in modo energico: *lectos emptos aedilis, cum in via publica positi essent, concidit* (Paul. 3 *Alf. epit.* D. 18.6.13).

Ulpiano, nell'espone il contenuto dell'interdetto *ne quid in via publica itinereve publico fiat*⁵³, presenta una generale distinzione delle *viae publicae*, suddivise appunto in *viae rusticae* e in *viae urbanae*, e riconosce sulle seconde l'esclusiva competenza dei magistrati:

Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.24: *hoc interdictum tantum ad vias rusticas pertinet, ad urbanae vero non: harum enim cura pertinet ad magistratus.*

Va detto che nella Roma repubblicana, ma finanche in quella della prima età imperiale, i poteri del magistrato coesistevano con la legittimazione interdittale del cittadino, anche nel caso della tutela delle strade urbane⁵⁴. Anzi, questa coesisten-

⁵³ Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.20: *ait praetor: "In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat, veto"*. A questo interdetto, popolare e proibitorio, se ne aggiunge un altro, popolare e restitutorio, illustrato sempre da Ulpiano (Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.35): *praetor ait: "Quod in via publica itinereve publico factum immissum habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas"*.

⁵⁴ A. DI PORTO, *La tutela della 'salubritas' fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone*, I, Milano, 1990, 139 ss., sulla base di D. 43.8.2.3, in cui si legge la definizione labeoniana di

za si mantenne fino all'età dei Severi, pur limitata alle *viae rusticae*⁵⁵.

Alla luce di queste fonti, dunque, direi che fin dall'età repubblicana era ben marcata la disposizione dei magistrati a tutelare le *viae publicae* urbane ed a reprimere i contegni dei privati capaci di ostacolarne l'uso da parte del *populus*. Certamente, nella Repubblica e nella prima età imperiale il potere magistratuale di *coercitio* coesisteva con la legittimazione all'*interdictum* del *civis*; tuttavia al tempo di Ulpiano, vigente la costituzione dell'im-

locus publicus (publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut et ad areas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas itineraque publica pertineat), sostiene che la maggiore sensibilità 'repubblicana' di Labeone non poteva non concedere al *civis* un ruolo preminente nella tutela di tutti i loca publica, comprese indi le vie cittadine. Non mi sembra però che l'Autore, con queste conclusioni, voglia escludere del tutto, per l'epoca di Labeone, l'intervento magistratuale nella tutela delle *viae urbanae*. Peraltro, l'Autore, in uno scritto successivo (ID., *Interdetti popolari e tutela delle 'res in usu publico'. Linee di una indagine, in Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese in memoria di G. Provera*, Napoli, 1994, 519), ha teorizzato l'esistenza di un modello repubblicano basato su «una sorta di 'concorrenza-com-petizione' fra il cittadino in quanto tale e i magistrati volta a volta competenti». Competenza esclusiva del magistrato sulle vie urbane sembra invece sostenuta da F. BETANCOURT, *La defensa pretoria del 'missus in possessionem'*, in *AHDE*, LII, 1982, 493.

⁵⁵ Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.8.2.25: *si viae publicae exemptus commectus sit vel via coartata, interveniunt magistratus*. Mi sembra che Ulpiano, in questo passo, con le parole *viae publicae* voglia comprendere ogni sorta di strada pubblica.

Sicuramente i *fullones* facevano uso delle vie pubbliche per stendere i panni fin dall'età più antica. Riesce allora difficile attribuire al *princeps* la paternità di questa concessione generale⁷⁴. È però probabile che la normativa sia stata reiterata o comunque tenuta in vigore, fino ad essere inclusa nel *Corpus Iuris*, perché essa faceva fronte alle necessità delle molteplici imprese cittadine che, altrimenti, non avrebbero potuto disporre di spazi sufficienti per concludere il ciclo produttivo di un'attività da sempre considerata di grande utilità sociale. Questa concessione, concepita per favorire tutte le fulloniche urbane, con il tempo trovò i più significativi beneficiari nei gestori di fulloni-

Liddel e R. Scott; il *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Heidelberg, 1950; *The Oxford Dictionary of Byzantium*, III, New York-Oxford, 1991.

⁷⁴ Il passo di Marziale (*ep.* 7,61), riportato *supra*, in cui è riferito un provvedimento di Domiziano sull'uso dei *loca publica* da parte degli artigiani della città di Roma, costituisce un esempio di probabile reiterazione di analoghe prescrizioni più antiche. È interessante il fatto che Marziale non fa alcun cenno ai *fullones* ed alle loro sicure occupazioni di spazi pubblici. Certamente, non posso dire che il "silenzio" di Marziale sia probante della preesistenza di una generale concessione in favore dei *fullones*, tuttavia non posso non osservare che le occupazioni del *fullo* erano più ingombranti di quelle effettuate dal *tonsor*, dal *copo*, dal *cocus* e dal *lanius*, categorie per le quali, inoltre, il poeta dimostrava di avere la stessa infima considerazione che aveva per il *fullo* (vedasi, ad esempio, *ep.* 3.59, in cui è evidente che il disprezzo sociale accomuna il *copo* al *fullo*: *sutor Cerdo dedit tibi, culta Bononia, munus, fullo dedit Mutinae: nunc ubi copo dabit?*).

frammenti prima nel sopra esposto D. 43.8.2 pr. (relativo all'interdetto *ne quid in loco publico facias...*). Era sicuramente meglio richiamare l'attenzione su un caso specifico, quello degli opifici appunto, in quanto il passo sugli ἄστυνομικοί era tratto esso stesso da una fonte normativa che prevedeva tale concessione: imponeva ai magistrati di sorvegliare affinché dalle officinae non venisse esposto nulla; quindi poneva la clausola di apertura che permetteva al *fullo* ed al τέκτων di occupare il suolo pubblico. Insomma, il nostro frammento concerneva una concessione ai fulloni, a tutti i fulloni e non ad alcuni di essi che fossero determinati di volta in volta dal magistrato o dal principe sulla base di una specifica istanza⁷³.

⁷³ La valenza generale della disposizione trova una conferma nell'apparente specificità del permesso accordato al τέκτων affinché potesse porre τροχούς davanti all'officina. Infatti, il termine τέκτων può essere tradotto con operaio-artigiano (l'edizione Krüger del Digesto e quella Heimbach dei Basilici propongono la traduzione latina *faber* della parola τέκτων, nel senso generico di 'operaio, artigiano' piuttosto che di 'fabbro', poiché quest'ultimo non renderebbe il senso della parola greca, dal momento che tale termine è tradotto in greco con χαλκεύς); mentre la parola τροχός designa generalmente la 'ruota' di un veicolo. Numerose edizioni tradotte del Digesto propongono la traduzione latina della parola greca τροχός con *currus*; vd., esemplarmente, la versione italiana curata da G. Vignali e pubblicata a Napoli nel 1858, o quella francese, curata da M. Hulot e pubblicata a Metz e Paris nel 1804. La parola possiede effettivamente numerosi significati e sensi derivati, per i quali vd. il dizionario greco-inglese curato da H. G.

peratore Antonino Caracalla sulla cittadinanza romana, la tutela delle strade urbane è attribuita esclusivamente al magistrato.

E questo spiega il tenore del frammento sugli ἄστυνομικοί, come composto nel Digesto.

5. *Le fulloniche nei contesti urbani. Uso privato della cosa pubblica.*

L'organizzazione creata dai Romani intorno all'amministrazione delle strade era, quindi, molto curata. Peraltro, le risultanze degli scavi archeologici condotti nelle cerchie urbane danno la misura dell'attenzione prestata alla manutenzione delle vie, alla loro *salubritas* ed al traffico pedonale e veicolare⁵⁶.

⁵⁶ I rilievi archeologici, che concernono quasi esclusivamente l'età imperiale, mostrano un sistema viario urbano ben strutturato, con buoni sistemi di spurgo (come nel caso di Ostia) ed efficaci attraversamenti pedonali sopraelevati rispetto al piano stradale (l'esempio più illustre è fornito da Pompei). I caso di Pompei è significativo; questa città, pur avendo subito gli effetti di un gravissimo terremoto, dopo pochi anni, al momento della sua definitiva cancellazione sotto le ceneri del Vesuvio, presentava le proprie vie per buona parte ristrutturate. Notevole è l'indicazione, in alcune piccole vie della città campana, dei cd. sensi unici di transito. Per quanto concerne l'età repubblicana, la scarsità delle testimonianze archeologiche non ci permette osservazioni certe; tuttavia i casi di Vulci e di Cosa sembrano confermare i dati forniti dagli scavi condotti su costruzioni di età imperiale.

In questo contesto si inserivano le fulloniche che, per la struttura e le caratteristiche del processo produttivo, potevano rendere gravoso l'uso (pubblico) delle vie urbane. Infatti, dall'esame delle fonti si percepisce chiaramente la rilevanza del problema relativo all'ingombro delle strade urbane da parte dei fulloni, cagionato dall'esposizione all'aria aperta delle stoffe per l'essiccazione successiva al lavaggio; rilevanza almeno pari rispetto al problema della tutela della *salubritas*, in dipendenza dei sistemi di espulsione delle acque sporche e delle immissioni nell'aria di sgradevoli odori⁵⁷.

Il grande peso dato dai giuristi al problema della responsabilità del *fullo* per la custodia delle vesti a lui affidate è indice del fatto che i panni venivano molto spesso esposti esternamente all'officina, quindi alla mercé di chiunque. Da una costante pratica quotidiana derivava, dunque, l'interesse dei giuristi per tutti i casi di sottrazione e rovina delle vesti consegnate al fullone⁵⁸. Anche

⁵⁷ Mi riferisco al §. 4 di D. 43.10: (οἱ ἀστυνόμοι) Ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκειμενον ἦ, πλὴν ἐὰν κναφεὺς ἱμάτια ψύγη.

⁵⁸ Sono numerosi i passi concernenti tali aspetti; mi limito a citarne due. Il primo è tratto dalle Istituzioni di Gaio e fornisce la misura dell'interesse dei giuristi per i frequenti furti di vesti subiti dai fulloni: *item si fullo polienda curandave (...) vestimenta mercede certa acceperit eaque furto amiserit, me furti habet actionem, non dominus, quia domini nihil interest ea non perisse, cum indicio locati a fullone (...) rei praestandae per se sufficiat* (Gai 3.205). Il secondo invece è preso dal Digesto e mette

va⁷².

Quindi, anche i *fullones* avevano l'obbligo di impetrare un *permissum* per l'uso privato della pubblica via. Perché, allora, in D. 43.10.1.4 non v'è alcun riferimento alla legge o ad altra fonte normativa, in grado di permettere ai fulloni di effettuare immissioni sul suolo della *via publica urbana*?

Innanzitutto, occorre dire che il frammento del Digesto concerne esclusivamente le *officinae* e non ogni edificio della città. Quanto al generale divieto di occupare suolo pubblico senza concessione, sarebbe stata una superflua ripetizione per i compilatori giustinianeî la replica di quanto era già stato efficacemente messo in luce appena otto

⁷² Non del tutto coincidenti sono le fonti delle concessioni tra la *Tabula* e l'editto: la prima, infatti, faceva menzione della *lex*, del *plebiscitum* e del *senatusconsultum*, mentre l'editto pretorio, nella formulazione riportata da Ulpiano, trascurando i plebisciti, aggiungeva i decreti e gli editti dell'imperatore. La differenza è ovviamente nei tempi, dal momento che la *Tabula* risale sicuramente alla seconda metà del I secolo a.C. e come tale riproduce le fonti tipiche dell'età repubblicana; invece, la formula interdittale esposta nell'editto e commentata da Ulpiano risente dello sviluppo del diritto e della possibile 'codificazione' dell'editto, avvenuta nel II secolo d.C., quando sono ormai delineati i poteri del principe circa le concessioni sulle *res publicae*. Ciononostante, il principio che anima la norma pretoria coincide perfettamente con la *ratio* della disposizione della *Tabula Heraclensis*: nessuna attività che si svolga in luoghi pubblici e che travalichi il normale uso che il *populus* faccia di essi può essere compiuta dal privato senza un'espressa concessione.

una fonte normativa e ad una corretta applicazione della stessa, i magistrati non potevano intervenire per tutelare la destinazione pubblica delle strade cittadine.

L'altra fonte è costituita dall'editto del pretore, come viene riprodotto in Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2 pr.:

praetor ait: "Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. de eo quod factum erit interdictum non dabo".

In questa occasione è il pretore che vieta ogni attività o immissione nel luogo pubblico tale da arrecare danno⁷¹, salvo che siffatti comportamenti fossero permessi da una legge, un senatoconsulto o una costituzione del principe. Anche in questo caso l'azione repressiva del magistrato trovava un deciso limite nella concessione ad effettuare determinate azioni, solitamente inibite al privato, accordata in virtù di una fonte normati-

decreti senatori, risalenti all'11 a.C., concernenti le concessioni di acqua pubblica, di cui ci dà notizia Frontino nel suo trattato sugli acquedotti di Roma (*de aquaed.* 99 ss.).

⁷¹ Secondo la ricostruzione di G. SCHERILLO, *Lezioni*, cit., 207, il pregiudizio sofferto per l'immissione illegittima nel luogo pubblico non concerneva l'interesse generale ad una salvaguardia della destinazione pubblica del luogo, bensì quello particolare del privato che traeva vantaggio dal *locus publicus*.

l'epigrafia testimonia il problema dell'integrità delle stoffe stese ad asciugare in luoghi evidentemente aperti al pubblico passaggio⁵⁹.

Del resto, credo che questa situazione fosse normale nelle città romane, soprattutto laddove le officine erano adattate in edifici originariamente costruiti per scopi abitativi⁶⁰.

ben in luce l'effettivo rischio che qualche animale (nella fattispecie quadrupedi) danneggi le stoffe lavorate dal *fullo*: *haec actio (de pauperie) non solum domino, sed etiam ei cuius interest competit, veluti ei cui res commodata est, item fulloni, quia eo quod tenentur damnum videntur pati* (Paul. 22 *ad ed.* D. 9.1.2pr.). Ambedue i frammenti costituiscono un importante indice di una realtà concreta che vedeva i panni curati dai *fullones* costantemente sottoposti al pericolo di furti e danneggiamenti, perché esposti in luoghi facilmente accessibili a chiunque, finanche agli animali.

⁵⁹ Vedasi l'iscrizione raccolta in *C.I.L.* II 462, in cui si legge di chi invoca la maledizione divina su chi ha danneggiato o rubato alcune vesti: *DEA ATAECINA TURIBRIG(ensis) PROSERPINA PER TUAM MAIESTATEM TE ROGO ORO OBSECRO UTI VINDICES QUOT MIHI FURTUM FACTUM EST QUISQUIS MIHI IMUDAVIT INVOLAVIT MINUSVE FECIT [e]A[s res] Q(uae) I(n)fra S(c)riptae) S(unt) TUNICAS VI...[pa]ENULA LINTEA II IN[du]S IUM CUIUS I.C.V. ...M IGNORO...* Si tratta di un'epigrafe, rinvenuta nel territorio di Emerita Augusta (l'attuale Mérida in Spagna), vergata su marmo ed infissa su un muro di una grande vasca (di età romana). È evidente che il numero dei panni sottratti o danneggiati non si adatta ai bisogni di un semplice privato. Tutto ciò rende molto verosimile l'attinenza dell'iscrizione ai problemi dei *fullones* circa la conservazione dei panni loro affidati.

⁶⁰ Questa è la situazione delle fulloniche pompeiane. Infatti, delle numerose officine trovate nella città campana, solo

una (quella cosiddetta di *Stephanus*) era stata rimessa a nuovo dalle fondamenta o quasi; le altre appaiono adattate alle strutture di vecchie *domus*. Ebbene, solamente le fulloniche più grandi e quelle che presentano segni di ristrutturazioni recenti sono dotate di terrazze o locali, più o meno ampi, destinati alla stenditura delle stoffe. Per esempio, nell'officina detta di L. Veranio Ipseo, la più grande di Pompei, risultano adattate, per l'essiccazione dei panni, le logge del primo piano; nella fullonica della Via di Mercurio è invece utilizzato a questa bisogna il peristilio dell'antica abitazione entro la quale era stato impiantato lo stabilimento; nella fullonica dell'*Insula XII* della *Regio VII*, serviva a questa funzione il piccolo giardino della vecchia casa. Soltanto l'officina di *Stephanus* presenta, come ho già detto, radicali modifiche alla costruzione originaria, tanto che in luogo del compluvio era ricavato un lucernario che favoriva la formazione di un atrio a tetto piano – peraltro molto raro a Pompei – tale da permettere una migliore esposizione dei panni al sole (sulle fulloniche di Pompei, si vedano G. FIORELLI, *Scavi di Pompei*, Napoli, 1873, 19 ss.; A. MAU, *Pompeji in Leben und Kunst*, Leipzig, 1908, passim; V. SPINAZZOLA, *Pompeii alla luce degli scavi nuovi di Via dell'Abbondanza*, Roma, 1953, 763 ss.; A. MAIURI, *Pompeii ed Ercolano fra case ed abitanti*, Milano, 1959, passim; ID., *Pompeii*, in *Itinerari dei Musei, Gallerie e Monumenti d'Italia*, II, Roma, 1964; A. e M. DE VOS, *Pompeii Ercolano e Stabia*, Roma-Bari, 1982, 103 ss.). Invece, per quanto concerne le fulloniche di Ostia, la situazione cambia sensibilmente, giacché, accanto alle poche officine adattate in edifici costruiti a scopo abitativo, sono state rinvenute costruzioni appositamente predisposte *ab origine* ad ospitare stabilimenti industriali, con tutte le caratteristiche volte a soddisfare le esigenze di una fullonica. Il nucleo originario di questi edifici, più volte ristrutturati nel corso dei secoli, risale alla prima metà del II secolo d.C. e questo mi sembra indicativo del maggiore grado di sviluppo raggiunto da tali officine rispetto a quel-

In relazione ai *loca publica* e, in particolare, alle *viae publicae*, tale necessità è attestata in special modo dall'editto del pretore e da una fonte legislativa. Vediamo dapprima la legge. La *lex* contenuta nella *Tabula Heracleensis*, dopo aver imposto agli edili ed ai magistrati, incaricati della *purgatio* delle vie urbane ed extra-urbane non più lontane di mille passi dalla città, di impedire che i privati prendano possesso di luoghi e portici pubblici, vi innalzino costruzioni o comunque ne rendano difficile ovvero ne impediscano l'accesso (ll. 68-72), menziona i casi in cui questi comportamenti non sono sanzionabili:

...neve eorum quod saeptum clausumve habeto, quo minus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve, nisi quibus uteique leg(ibus) pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)ve c(onsultis) concessum permissumve est (ll. 71-72).

Pertanto, soltanto una *lex*, un *plebiscitum* o un *senatusconsultum* possono concedere ai privati di usare il suolo pubblico diversamente dal normale uso comune⁷⁰. È implicito che di fronte ad

cedere acqua pubblica ai privati in età repubblicana (*de aquaed.* 95), mentre per l'età imperiale tale ufficio era cura dell'imperatore: *qui aquam in usos privatos deducere volet, impetrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre* (*De aquaed.* 105). Ulpiano in Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.20.1.42 ribadiva lo stesso principio: *idque a principe conceditur: alii nulli competit ius aquae dandae*.

⁷⁰ Il valore dei *senatusconsulta* come fonti normative regolanti le concessioni può essere esemplarmente colto in quei

b) fin dall'età repubblicana era riconosciuta l'utilità sociale delle fulloniche, testimoniata in special modo da Frontino, il quale evidenzia la connessione tra il concetto di uso pubblico (dell'acqua) e le concessioni di *aqua caduca* ai fulloni, riservate appunto a costoro ed ai *balneatores*⁶⁸.

Contrariamente ad un principio di natura generale, esplicitato in numerose fonti, in D. 43.10.1.4 non vi è però menzione della necessità di un permesso per stendere le stoffe sul suolo della strada pubblica né di chi dovesse accordarlo. Non credo che questa 'omissione' sia dovuta ai compilatori o, addirittura, alla mancanza di necessità del permesso. Le fonti, come già detto, testimoniano la necessità di ottenere un'autorizzazione per esercitare un'attività di interesse privato su particolari tipi di *res* come la *via publica* e l'*aqua publica*, tale da limitarne l'uso pubblico⁶⁹.

via: *lectos emptos aedilis, cum in via publica positi essent, concidit* (D. 18.6.13).

⁶⁸ *Apud antiquos omnis aqua in usus publicos erogabatur et ita cautum fuit: "Ne quis privatus aliam ducat aquam quam quae ex lacu humum accidit" (haec enim sunt verba eius legis), id est quae ex lacu abundavit; eam nos caducam vocamus. Et haec ipsa non in alium usum quam in balnearum aut fulloniarum dabatur...* (Front. *de aquaed.* 94). L'interesse ed il favore dimostrati dalle *leges* di età repubblicana, di cui parla Frontino, verso l'attività svolta nelle fulloniche sono confermati dalle prescrizioni di D. 43.10.1.4. A tal proposito, mi permetto di rinviare a F. VALLOCCHIA, *Studi sugli acquedotti pubblici romani. La struttura giuridica*, I, Napoli, 2012, 103 ss.

⁶⁹ Ricordiamo che Frontino riconosceva ai censori, agli edili e, in qualche misura, ai questori la competenza a con-

In tale ambito entrano dunque in gioco due fattori: la struttura delle fulloniche e l'ampiezza dei vicini *loca publica*. Dalla loro combinazione poteva sorgere una situazione di effettiva difficoltà per l'amministrazione delle vie, quando gli impianti delle officine non fossero sufficienti a permettere il completamento del processo produttivo al loro interno, e conseguentemente i fulloni avessero avvertito la necessità di 'occupare' i vicini luoghi pubblici.

A fronte della struttura delle fulloniche, quindi, stanno le condizioni delle strade delle città romane, sicuramente ben tenute, ma non sempre sufficientemente ampie per un buon assorbimento del traffico cittadino⁶¹. In queste condizioni, la presenza di strade strette in prossimità di fulloniche poteva cagionare gravi problemi al normale

lo degli opifici pompeiani del secolo precedente (sulle fulloniche ostiensi, vedasi A.L. PIETROGRANDE, *Le fulloniche*, in *Scavi di Ostia Antica*, VIII, Roma, 1976, passim). A riprova di ciò, si consideri la completezza degli impianti di follatura, risalenti al II e III secolo d.C., rinvenuti nella Britannia romana, ed in particolare nelle città di Chedworth (Glos), Darenth (Kent) e Titsey (Surrey), sui quali vedasi S.P. FOX, *Archeologia*, LIX, Roma, 1904, 207 ss.

⁶¹ Sull'assetto urbanistico delle città romane, sull'ampiezza delle vie cittadine e sulla loro importanza quanto ad impatto ambientale, si vedano M. TORELLI, *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Roma-Bari, 1988, passim, e A. DI PORTO, *Inquinamento e tutela delle 'res publicae'*, in *Atti del Convegno Nazionale: Il diritto umano all'ambiente. Ipotesi di modifiche costituzionali*, Trapani, 1992, 277 ss.

uso comune delle vie⁶²; ed a questi problemi, chi governava la *res publica* doveva porre rimedio.

6. *Fulloni e uso delle vie urbane. Utilità sociale e 'commodum populi'.*

In questo contesto, quale valore può essere riconosciuto a D. 43.10.1.4?

Ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκείμενον ἦ, πλὴν ἂν κναφεὺς ἰμάτια ψύγη ἢ τέκτων τροχοῦς ἔξω τιθῆ· τιθέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι, ὥστε μὴ κωλύειν ἄμαξαν βαδίζειν.

Nella prima parte del passo è ribadito il generale divieto di costruire o immettere alcunché sulla pubblica via, con una particolare attenzione ai problemi posti dalle *officinae*, in quanto concretamente più idonee a creare intralci al normale uso comune delle vie⁶³. Si impone, quindi, ai magi-

⁶² Frontino (*de aquaed.* 91.5) attesta che l'acqua di un solo acquedotto trovava largo impiego presso i *fullones* di Roma (*Marciam ipsam ... fullonibus ... deprehendimus servientem*); e ciò autorizza a pensare che le officine fossero tra loro vicine, cosa che non poteva non avere ripercussioni sulla viabilità circostante. Sul rapporto tra le fulloniche ed i contesti urbani, si veda M. BRADLEY, *It all comes out in the wash: looking harder at the Roman fullonica*, in *JRA*, XV, 2002, 21 ss.

⁶³ L'*officina* era lo stabilimento, l'opificio, il laboratorio dove veniva materialmente disimpegnata l'attività produttiva dell'impresa. Nonostante una certa sinonimia registrata

sposizione appare così elastica da essere soggetta ad una eventuale interpretazione (restrittiva), penalizzante per chi svolge una certa attività sulla via pubblica diversa dall'uso comune; il *publicum incommodum*, difatti, può essere identificato con qualsiasi comportamento che sia di ostacolo ad una normale circolazione. Il secondo precetto, invece, grazie alla sua precisione, dà l'opportunità a chi fa uso della strada pubblica per fini personali di limitare la propria azione entro termini prefissati, senza correre il rischio di un'interpretazione discrezionale (e quindi potenzialmente arbitraria) del concetto di *incommodum publicum*.

Credo che la prescrizione indirizzata al *fullo* e per lui fundamentalmente vantaggiosa, trovi la sua ragion d'essere in due cause che espongono senza specifico ordine:

a) stendere i panni sul suolo della pubblica via era attività già di per sé ingombrante e disagiata per il *commodum populi*; assoggettare i *fullones* al dovere di osservare un comportamento che non arrecasse genericamente un disagio al *populus*, avrebbe significato sottoporli ad oneri ed adempimenti così gravosi da non essere bilanciati dal vantaggio ricavato dalla possibilità di esporre i panni sulla strada pubblica; questa situazione avrebbe portato infatti ad abusivismi dannosi per la pubblica utilità e perigliosi per gli stessi fulloni, esposti alle dure repressioni da parte dei magistrati⁶⁷;

⁶⁷ Si pensi, ad esempio, al caso dell'edile che rimuove energeticamente oggetti illegittimamente posati sulla pubblica

cam aquam ducere sine incommodo publico liceat. Anche in questo passo è descritta un'attività – conduzione di acqua per opera di un privato attraverso la pubblica via – solitamente interdetta ai privati, ma che l'intervento del *princeps* rendeva possibile, purché però l'uso pubblico, cioè il passaggio, non ne fosse risultato 'scomodo'. Allo stesso modo Iav. 10 *ex Cass.* D. 39.18.1: *sine permissu principis aqua per viam publicam duci non potest.*

Gli elementi che accomunano tali vicende consistono nella precisa individuazione delle attività permesse e nella necessità che esse non siano comunque del tutto libere. Circa quest'ultimo elemento, nel frammento attribuito a Papiniano l'obbligo di salvaguardia era soddisfatto dal precetto che imponeva al privato un comportamento ben definito, cioè quello di fare sì che la propria (specifica) attività sul suolo pubblico non impedisse il passaggio di almeno un carro; invece, nel passo di Paolo quell'obbligo non si traduceva in un comportamento preordinato e ben individuato, ma rimaneva in un ambito generico di protezione dall'*incommodum publicum*. Comunque, ambedue i casi rispondevano, pur con le proprie peculiarità e differenze, ad un principio generale di cui si conserva precisa traccia nella *Tabula Heracleensis* (l. 23): *quominus conmode populus ea via utatur.*

Mi sembra che l'obbligo generale di non recare *incommodum* all'uso pubblico della via *urbica* sia meno favorevole rispetto a quello di garantire comunque il passaggio di un veicolo. La prima di-

strati il dovere di sorvegliare affinché nulla sia esposto all'esterno delle officine, ad eccezione del fullone che stenda i panni o del *τέκτων τροχούς ἔξω τιθῆ*, con l'obbligo, però, di lasciare comunque lo spazio necessario per permettere il passaggio di un carro⁶⁴.

Occorre, dunque, comprendere la valenza di tale eccezione, soprattutto in considerazione della generale tendenza sfavorevole alle immissioni sulla pubblica via.

Circa l'uso delle strade pubbliche, illuminante risulta D. 43.8.2.21, tratto dal libro sessantotto del commentario di Ulpiano all'editto:

viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit: viae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum, certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur.

nelle fonti, l'*officina* si differenziava dalla *negotiatio* e dalla *taberna (instructa)*. Non v'è dubbio che D. 43.10.1.4, fa riferimento alle officine intese nel senso sopra esposto. Su questi aspetti, vd. F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa, 1989, 22 s.

⁶⁴ Nei Basilici il passo, con lievi modifiche testuali, è rimasto pressoché inalterato: *τῶν ἐργαστηρίων μηδεὶς προτιθέτω, εἰ μὴ κναφεὺς ἰμάτια, ἢ τέκτων τροχούς, ὥστε καὶ οὕτως ἄμαξαν παριέναι* (Bas. 58.8.12 ed. Heimbach = Bas. 58.8.13.4 ed. Scheltema). La *Synopsis* (K. IX 24) riproduce fedelmente il testo dei Basilici.

Come si può vedere dalle parole del giurista severiano, l'attività sulla pubblica via era concretizzabile nel *publice ire commeari*, mentre sulla strada privata i singoli avevano lo *ius eundi et agendi*.

Quel rigido schema chiudeva in ambiti ristretti le attività sulle pubbliche vie ed i giuristi non potevano che conformare le proprie interpretazioni alla rigidità dei principi espressi dalla normativa. Giuliano in D. 43.7.2 – tratto da uno dei libri *ad Sabinum* – affermava che *nemini licet in via publica monumentum exstruere*; Ulpiano, in D. 43.8.2.26-33, esponeva numerosi casi di azioni non legittime sul suolo della strada pubblica; in modo analogo Paolo in D. 8.2.1 pr., con specifico riferimento allo stillicidio.

In queste condizioni, l'unica attività legittima sulle pubbliche vie, diversa dall'uso ordinario delle stesse, come emerge dalle leggi e dalle opere dei giuristi, appare essere quella diretta al rifacimento ed alla pulizia che, come si è già visto, costituiva di regola un obbligo per i frontisti⁶⁵. Tut-

⁶⁵ Nel testo dell'interdetto *de via publica et itinere publico reficiendo* risalta la specifica legittimazione alla *refectio* della strada: *quo minus illi viam publicam iterve publicum aperire reficere liceat, dum ne ea via idve iter deterius fiat, vim fieri veto* (Ulp. 68 ad ed. D. 43.11.1 pr.). È il caso di ricordare, però, che questo interdetto, per affermazione dello stesso Ulpiano (in D. 43.11.1.3), *perpetuo dabitur et omnibus et in omnes* (vd. Bas. 58.8.12 ed. Heimbach, ove l'interdetto è definito *δημόσιον*, cioè *populare*). Avverso la popolarità dell'interdetto, cfr. D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano*,

tavia, anche in questo caso numerose sono le azioni che la giurisprudenza riteneva illegittimamente compiute da coloro che, celandosi dietro gli obblighi di *reficere* e *purgare* le *viae publicae*, ne avessero modificato l'assetto originario⁶⁶.

Insomma, la destinazione delle *viae publicae* appariva chiusa entro i ristretti confini dell'uso primario che si esauriva pressoché nel solo transito (*publice ire et commeari*). Le fonti, però, tramandano casi in cui un'attività abnorme secondo questi rigidi principi era comunque permessa ai privati.

Innanzitutto il caso esposto in D. 43.10.1.4, in cui è esplicitamente ammessa, come si è visto, la possibilità da parte dei fulloni di stendere i panni ad asciugare sulla pubblica via.

Poi il caso di D. 8.1.14.2, tratto da uno dei libri di Paolo *ad Sabinum: publico loco interveniente vel via publica haustus servitus imponi potest, aquae ductus non potest: a principe autem peti solet, ut per viam publi-*

Como, 1992, 80, nt. 448. In casi particolari questi obblighi erano demandati ad altri: *qui viam publicam exaraverit, ad munitionem eius solus compellitur* (Paul. 1 sent. D. 43.11.3.1).

⁶⁶ Ulp. 68 ad ed. D. 43.11.1.1-2: *purgare autem proprie dicitur ad libramentum proprium redigere sublato eo quod super eam esset. reficit enim et qui aperit et qui purgat et omnes omnino, qui in pristinum statum reducunt. Si quis in specie refectionis deteriore viam facit, impune vim patitur. propter quod neque latiore neque longiore neque altiore neque humiliore viam sub nomine refectionis is qui interdicit potest facere, vel in viam terrenam glaream inicere aut sternere viam lapide quae terrena sit, vel contra lapidem stratam terrenam facere.*